



Decreto n. 68  
Anno 2025

### IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 661 del 26 luglio 2018;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 680 del 18 settembre 2019;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità emanato con Decreto del Rettore n. 337 del 12 maggio 202;
- VISTO** il Decreto del Rettore n. 704 del 14 ottobre 2016 di emanazione del Regolamento del Centro Universitario per l'inclusione dei diversamente abili, Ricerca e Innovazione;
- RAVVISATA** la necessità di aggiornare il Testo del suddetto Regolamento, alla luce degli intervenuti mutamenti normativi in ordine all'introduzione del Bilancio Unico di Ateneo, delle finalità e delle nuove esigenze del Centro stesso;
- VISTA** la bozza del Regolamento di funzionamento del Centro Universitario per la Disabilità, Ricerca e Innovazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (CUDIR), predisposta dal competente Ufficio Atti Normativi e Regolamenti;
- CONSIDERATO** che sulla suddetta Bozza è stato espresso parere positivo da parte del Prof. Roberto Poli in qualità di Delegato del Rettore per i Regolamenti e Affari Legali;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 17 dicembre 2024 con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al Regolamento del CUDIR revisionato;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2024 di approvazione del Regolamento del CUDIR nel testo revisionato proposto

### DECRETA

**Art. 1** E' emanato il "Regolamento di funzionamento del Centro Universitario per la Disabilità, Ricerca e Innovazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (CUDIR)" nel testo che si allega al presente decreto sub. lettera A).

**ART. 2** Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del presente decreto di emanazione ed è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito istituzionale alla sezione "Norme e Regolamenti".

**Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università.**

Cassino, **12 2 GEN. 2025**

Il Direttore dell'Area Legale e Affari Generali  
dott. Roberto Molle

Il Responsabile del Settore Legale  
avv. Maria Rosaria Marrocco

Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e  
Regolamenti  
dott.ssa Maria Teresa Pirollo

IL RETTORE  
(prof. Marco DELL'ISOLA)



**ALLEGATO A**  
**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO PER LA DISABILITÀ,  
RICERCA E INNOVAZIONE (CUDIR)**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito denominata Università) nell'ambito delle proprie finalità istituzionali promuove specifiche azioni ed interventi volti a garantire l'inclusione e a rendere effettivo il diritto allo studio degli studenti disabili, assicurando la partecipazione delle attività didattiche, di ricerca e culturali e a fruire dei servizi offerti dall'Ateneo stesso.
2. A tal fine è istituito presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ai sensi dello Statuto di Ateneo e del Regolamento Generale di Ateneo, un Centro di Servizio denominato "Centro Universitario per la Disabilità, Ricerca e Innovazione (in seguito anche CUDIR).

**Art. 2**

**Finalità del Centro e destinatari dei servizi del Centro**

1. Il CUDIR ha come finalità di:
  - promuovere le attività e i servizi che favoriscano le migliori condizioni possibili di frequenza, studio e valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES) la loro piena inclusione nella vita universitaria;
  - prevenire e rimuovere le cause che impediscano alle studentesse e agli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES) di realizzare il proprio percorso formativo e di partecipare attivamente alla vita universitaria.
2. Possono accedere ai servizi e ai sostegni disciplinati dal seguente Regolamento, in base ai contenuti delle vigenti disposizioni legislative in materia:
  - a) Le persone con disabilità;
  - b) le persone con disturbi specifici dell'apprendimento, le persone con Bisogni Educativi Speciali (BES):
    - che siano in possesso delle certificazioni di cui all'Art. 3 per disabilità e DSA;
    - che siano iscritte a Corsi di Studio dell'Università (lauree, lauree magistrali, specializzazioni, master, dottorato e corsi di alta formazione);
    - che partecipino alle prove di accesso/ammissione ai corsi di studio;
    - che partecipino agli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (solo per i candidati con disabilità a norma dell'art. 20 legge 104/92).

**Art. 3**

**Certificazioni e particolari forme di disabilità**

1. Le certificazioni valide ai fini dell'accesso ai servizi e ai sostegni disciplinati dal presente Regolamento sono:
  - a) certificazione di invalidità, con indicazione della percentuale di invalidità rilasciata dalla Struttura prevista dalla vigente normativa in materia;
  - b) certificazione di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi;
  - c) certificazione di DSA, come di seguito specificato, rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.
2. I disturbi quali la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia e disprassia, sono stati riconosciuti dalla Legge n. 170/2010 come DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). Si rimanda pertanto alle Linee Guida allegate al D.M. MIUR 12 luglio 2011.
3. Gli studenti affetti da DSA hanno l'onere di presentare domanda di iscrizione all'Università, seguendo le regolari procedure di Ateneo ed accedono al CUDIR, previa iscrizione al servizio, presentando la certificazione precedentemente prodotta alle autorità competenti. L'adempimento di tale onere è indispensabile per ottenere un trattamento differenziato nelle prove d'ingresso e nelle verifiche di profitto così come disposto dalle Linee Guida di cui al D.M. MIUR 12 luglio 2011. In particolare, le suddette Linee guida prevedono il diritto di tali studenti ad utilizzare strumenti compensativi (la sintesi vocale, il registratore, i programmi di video scrittura con correttore ortografico, la calcolatrice e altri strumenti quali tabelle, formulari, mappe concettuali), nonché misure dispensative. Queste ultime si riferiscono invece a intenti che consentono di non svolgere alcune prestazioni, le quali risultano particolarmente difficoltose e non migliorano l'apprendimento. Di conseguenza il CUDIR provvede ad informare i



docenti di talune discipline, quali la linguistica o di ambito tecnico scientifico, in cui sono previste prove valutative in forma scritta, al fine di prestare particolare attenzione a tali studenti.

#### **Art. 4 Compiti**

1. Il CUDIR opera sia attraverso l'organizzazione e la gestione diretta di funzioni coerenti con le suddette finalità sia attraverso il coordinamento e la collaborazione con altre Strutture di Ateneo che promuovono iniziative pertinenti alle proprie finalità.
2. In particolare spetta al CUDIR:
  - attivare iniziative volte a prevenire e rimuovere eventuali ostacoli che impediscano agli studenti disabili di partecipare alle attività accademiche funzionali alla realizzazione del proprio piano di studi;
  - assicurare l'accessibilità alle strutture didattiche e di ricerca (laboratori, aule etc..) dell'Ateneo e la fruibilità dei servizi e delle prestazioni connesse all'esercizio delle attività formative, ricreative e culturali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e che realizzino l'eguaglianza sostanziale attraverso il rispetto delle specifiche esigenze dello studente;
  - promuovere, in un'ottica sinergica, l'inclusione in ambito universitario e, quindi, sociale dello studente disabile favorendo la più ampia partecipazione alle attività didattiche e di ricerca;
  - supportare la scelta del percorso degli Studi e illustrare i servizi attivi destinati alle studentesse e agli studenti con disabilità e con DSA E BES, attraverso incontri di Orientamento in entrata con gli istituti scolastici organizzati dal Centro di Ateneo per l'Orientamento in collaborazione con il CUDIR;
  - supportare gli studenti diversamente abili negli scambi internazionali attraverso il coordinamento con il Centro Rapporti Internazionali dell'Ateneo. In particolare il CUDIR, in coordinamento con il Centro Rapporti Internazionali, supporta e orienta gli studenti con disabilità che vogliono partecipare ai programmi di mobilità internazionale, attraverso periodi di studio o tirocinio all'estero, per completare la formazione universitaria e favorire lo sviluppo dell'autonomia;
  - promuovere attraverso lo sviluppo di pratiche innovative l'affermazione della cultura dell'inclusione e dell'integrazione sociale degli studenti disabili sia presso le Strutture interne dell'Ateneo che presso Enti, pubblici e privati, ed istituzioni esterne;
  - promuovere forme di collaborazione con altre istituzioni o enti associativi che perseguono finalità analoghe o affini;
  - segnalare alle autorità competenti la presenza di eventuali barriere architettoniche e promuovere le iniziative necessarie alla rimozione delle stesse;
  - sostenere le attività di ricerca e di formazione relative alle tematiche di disabilità in tutte le differenti discipline tecnico scientifiche che possano portare nuove conoscenze per la comprensione del fenomeno e stimolare la identificazione di tecniche, procedure e modelli a supporto della disabilità, comunque intesa.
3. Il CUDIR, può stabilire con DISCo, attraverso apposite convenzioni, rapporti di collaborazione volte ad offrire agli studenti disabili i servizi necessari per realizzare in modo pieno ed effettivo il diritto allo studio.
4. Spetta, altresì, al CUDIR:
  - a. svolgere le funzioni procedurali di cui alla Legge 241/90 relative alle attività di competenza del CUDIR;
  - b. curare i rapporti tra gli studenti disabili e il personale docente e tecnico amministrativo;
  - c. collaborare con centri sportivi e teatrali per le attività svolte nell'ambito del settore delle Scienze Motorie;
  - d. promuovere e sostenere studi e ricerche su problematiche riguardanti la disabilità.

#### **Art. 5 Servizi erogati**

Tutte le azioni del Centro sono finalizzate a realizzare il pieno ed effettivo godimento del diritto allo studio attraverso la integrazione e l'inclusione sociale dello studente disabile nella comunità accademica dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Tali finalità sono perseguite attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:

- a) Supporto didattico e logistico allo studente disabile durante tutto il percorso formativo. A tal fine il Centro collabora con i Dipartimenti, le segreterie didattiche, le strutture e i Centri di Ateneo al fine di coordinare le attività necessarie a realizzare le proprie finalità istituzionali;
- b) servizio di trasporto dalle stazioni dei treni e degli autobus alle strutture universitarie e viceversa e tra le varie strutture dell'Ateneo. In particolare il Servizio di trasporto è prioritariamente assicurato alle disabilità motorie, visive e, in base ad una valutazione del servizio, quelle sensoriali;
- c) servizio di accompagnamento presso le aule in cui si svolgono le lezioni e gli esami in caso di difficoltà di accesso e di mobilità;



- d) concordare con i docenti del corso, le specificità ed eventuali misure compensative/dispensative, tenendo conto altresì delle specificità dell'esame, del tipo di Disabilità, DSA o BES;
- e) supporto didattico agli esami per garantire il rispetto delle procedure previste dalla Legge 17/99.
- f) fornitura di supporti e ausili tecnici e didattici e specifici (art. 1 comma 1 Legge 17/99) anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzioni di consulenza pedagogica e psicologica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico (art. 13 legge 104/92);
- g) sostegno e tutoraggio, con colloqui di orientamento e attività formative e informative per lo svolgimento di stage post laurea di laureandi e laureati con disabilità tenendo conto delle competenze specifiche acquisite e delle difficoltà della persona, in linea con quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dalla Strategia Europea per l'Occupazione e dalla Strategia Europea sulla disabilità 2010-2020;
- h) collegamento tra laureati disabili e il mondo del lavoro attraverso attività informative, in collaborazione con il job placement di Ateneo sulle opportunità di collocamento a garanzia delle Pari Opportunità per le persone con disabilità, secondo la Legge 68/1999. A tal fine il CUDIR promuove la costituzione di un network operativo tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e gli attori pubblici e privati del territorio che si occupano di inserimento lavorativo, in attuazione della Legge 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- i) fornitura, quando possibile, del materiale didattico in formato adeguato al tipo di deficit e al metodo di studio;
- j) l) curare i rapporti tra gli studenti disabili e il personale docente, attraverso un servizio di mediazione didattica, linguistica, inerente alle modalità di espletamento delle attività didattiche, coerentemente con la normativa di riferimento. In particolare:
  - il servizio dà indicazioni sulle possibili forme di flessibilità metodologica, strumentale, organizzativa;
  - il servizio di supporto è erogato agli studenti con disabilità temporanee certificate;
  - chi è in possesso di certificazione medica attestante patologie acute e croniche.

I servizi verranno erogati dal CUDIR, compatibilmente con le risorse disponibili in ragione dei finanziamenti di Ateneo e Ministeriali.

#### **Art. 6**

##### **La Carta dei Servizi**

1. Il CUDIR provvede a istituire e ad aggiornare almeno ogni tre anni "La Carta dei Servizi" che si configura quale strumento necessario e indispensabile per la tutela delle posizioni soggettive degli studenti disabili.
2. La "Carta dei Servizi" definisce, tenendo conto del diverso grado di disabilità, DSA e BES le prestazioni che il CUDIR eroga a favore degli studenti disabili e stabilisce le modalità, i tempi e i criteri di erogazione dei servizi offerti, nonché gli standard di qualità e le forme di tutela in caso di mancato rispetto delle condizioni ivi previste.

#### **Art. 7**

##### **Organizzazione CUDIR**

L'Università provvede all'inclusione dello studente disabile attraverso gli organi e le strutture di seguito indicati ed avvalendosi, oltre che al proprio personale dipendente, anche di collaboratori esterni nel rispetto della vigente normativa in materia, studenti part-time, stagisti, volontari del servizio civile e volontari ad altro titolo reclutati attraverso specifici progetti e/o protocolli di intesa.

#### **Art. 8**

##### **Piano di Sviluppo delle Proprie attività (Piano programmatico)**

1. Al fine di programmare le iniziative e le attività volte al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento il CUDIR elabora ogni anno, in piena autonomia, il "Piano di Sviluppo delle Proprie attività" (PS), tenendo conto anche delle eventuali segnalazioni espresse dalle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e degli organi di Ateneo. In particolare il PS individua le iniziative e le attività necessarie allo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali del CUDIR, tenuto conto anche delle prescrizioni contenute nella Carta dei Servizi.
2. Il Presidente del CUDIR trasmette al Rettore entro il 15 ottobre di ogni anno il PS per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre successivo. Sono iscritti al CUDIR tutti gli studenti disabili, DSA e BES e anche in una condizione di disabilità temporanea che ne facciano richiesta, per usufruire dei servizi previsti dalla carta dei servizi del CUDIR.

#### **Art. 9**

##### **Counseling psicologico per le studentesse e gli studenti con disabilità**



1.Tra i servizi del CUDIR è previsto il servizio di Ateneo di counseling psicologico per le studentesse e gli studenti universitari, attraverso il coinvolgimento di psicologi e figure professionali specifiche reclutati ai sensi della vigente normativa.

2.Gli interventi comportano l'uso di tecniche di comprovata efficacia e mirano a migliorare lo stato di benessere percepito, a promuovere l'empowerment, a intercettare e modificare forme di negazione e iper-compensazione della disabilità che possano costituire un ostacolo al benessere psicologico.

#### **Art. 10 Organi**

Sono organi del CUDIR:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Scientifico.

#### **Art.11 Il Presidente**

1. Il Presidente del Centro è un professore universitario di ruolo nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dura in carica tre anni e il suo mandato coincide con quello del Rettore. La funzione di Presidente non può essere assunta per più di due mandati consecutivi.
2. Il/la Presidente del CUDIR svolge le seguenti funzioni:
  - rappresenta a tutti gli effetti il Centro ed è responsabile dell'azione del CUDIR: sovrintende al funzionamento generale del Centro;
  - emana istruzioni e direttive per la concreta attuazione delle attività del Centro;
  - trasmette al Rettore nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 7 il "Piano di Sviluppo delle Proprie attività" (PS);
  - sovrintende alla corretta attuazione degli obiettivi indicati nel PS;
  - convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
  - coordina le attività del Consiglio e ne valuta l'efficacia in relazione a funzioni e attività delle strutture ivi rappresentate;
  - trasmette al Rettore entro il 30 settembre di ciascuno anno, una relazione programmatica contenente le proposte di assegnazione e trasferimenti per il funzionamento del Centro e per la realizzazione di specifiche iniziative.
  - rappresenta l'Ateneo nelle sedi istituzionali preposte ad affrontare i temi relativi alla disabilità;
  - propone al Consiglio un Vicario, scelto tra i membri del Consiglio Scientifico, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento e comunica il nominativo al Rettore per il successivo Decreto di nomina;
  - attribuisce, sentito il Consiglio, deleghe di competenze a membri del Consiglio.

#### **Art. 12 Il Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
  - il Presidente del Centro, con funzioni di Presidente;
  - cinque delegati del Rettore, uno per ogni Dipartimento dell'Ateneo;
  - un rappresentante degli studenti scelto dal Consiglio degli studenti possibilmente iscritto al CUDIR.
2. La durata del mandato è di tre anni e può essere rinnovata per una sola volta consecutiva.
3. I delegati componenti del Consiglio sono professori o ricercatori di ruolo nominati dal Rettore, su proposta dei rispettivi Consigli di Dipartimento. La durata del mandato è di tre anni rinnovabile una sola volta consecutiva.
4. Il Rappresentante degli studenti è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio degli studenti. La durata del mandato è di due anni e può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

#### **Art. 13 Compiti del Consiglio Scientifico**

Il Consiglio:

- svolge un'attività di indirizzo tecnico-scientifico delle attività del CUDIR;
- i membri del Consiglio Scientifico si attivano a realizzare le azioni congrue alle finalità del CUDIR in ambiti interni ed esterni all'Ateneo. I membri del Consiglio Scientifico attraverso interventi, note e relazioni di cui si dà notizia al/alla Presidente, sono chiamati a mantenere con le strutture che rappresentano un rapporto di proficua interazione;
- predispone il "Piano di Sviluppo delle Proprie attività" (PS), di cui al precedente art. 10



- esprime parere sul regolamento del CUDIR e su eventuali modifiche;
- predispone la Carta dei Servizi.

#### **Art. 14**

##### **Convocazione e svolgimento del Consiglio Scientifico**

1. La convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio Scientifico sono di competenza del/la Presidente del Consiglio.
2. Le sedute ordinarie si svolgono con cadenza non inferiore a una volta ogni due mesi.
3. La convocazione per seduta ordinaria deve essere fatta con avviso scritto a mezzo lettera o telegramma o e-mail almeno sette giorni prima dell'adunanza. Si può prevedere un termine diverso, comunque non inferiore a cinque giorni. Per motivi di urgenza la convocazione o l'eventuale integrazione dell'Ordine del giorno può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore con altri mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
4. L'ordine del giorno delle sedute convocate con procedura di urgenza deve essere approvato in apertura di seduta. La convocazione può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti attraverso e-mail trasmessa al Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi o comunque può essere richiamata da non meno di due componenti.
5. Per la validità delle sedute è necessario la presenza della maggioranza dei convocati con diritto al voto. Il segretario verbalizzante, che può essere un'unità amministrativa del CUDIR, ha il compito di redigere il verbale contenente i termini essenziali della discussione. Il verbale sarà approvato nella seduta successiva e, in casi eccezionali e per particolari esigenze, parti di verbale possono essere approvati seduta stante.
6. Il Consiglio Scientifico decide e delibera a maggioranza dei presenti.
7. È prevista la deliberazione telematica, in caso di necessità, a norma del Regolamento Generale di Ateneo.
8. Il/La Presidente può, previo parere favorevole del Consiglio, invitare gli studenti disabili che ne facciano richiesta a partecipare alla discussione su alcuni specifici problemi di inclusione ed integrazione sociale, o comunque connessi al pieno ed effettivo godimento del diritto allo studio segnalati dagli studenti medesimi, o dai rappresentanti degli studenti o dal personale docente e/o amministrativo, o da un componente del consiglio.

#### **Art. 15**

##### **Gestione finanziaria in contabilità economico-patrimoniale**

1. Il CUDIR ha una gestione in contabilità economico-patrimoniale assicurata dai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, coerentemente con la programmazione delle attività secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione Finanza e Contabilità e con ogni altra norma di legge vigente in materia.
2. La programmazione confluisce nel Piano di Sviluppo delle Proprie Attività (PS), ed è elaborata dal Presidente del Centro e approvata dal Consiglio Scientifico coerentemente ai dettami del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; tale programmazione ha il compito di pianificare il fabbisogno generale e definire la distribuzione delle risorse economiche che ad esso verranno destinate; alla programmazione può seguire, ad inizio esercizio, una rimodulazione che tenga conto di fondi messi a disposizione dal MUR e/o altre fonti.

#### **Art. 16**

##### **Gestione amministrativo-contabile e controllo di gestione**

1. La gestione amministrativo-contabile del CUDIR è assicurata dal Presidente del Centro e dal personale tecnico amministrativo assegnato al Centro stesso in base alla programmazione delle attività nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Entro il 30 settembre di ciascuno anno, sarà trasmessa al Direttore Amministrativo, a cura del Presidente, una relazione programmatica contenente le proposte di assegnazione e trasferimenti per il funzionamento del Centro e per la realizzazione di specifiche iniziative. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque prima dell'esercizio finanziario cui il Bilancio stesso si riferisce, l'Amministrazione comunicherà al Centro le risorse finanziarie che, per dotazione di funzionamento o per altro titolo, sono ad esso trasferite. Il controllo di gestione è effettuato dal Nucleo di Valutazione a fine anno solare ed illustra in che misura, con quali modalità e con quali risultati sono stati utilizzati i fondi assegnati.

#### **Art. 17**

##### **Finanziamento del CUDIR**

1. Il CUDIR è Centro di Responsabilità amministrativa a cui è attribuita l'autonomia amministrativa. Le attività e il funzionamento del Centro sono finanziate con:
  - le risorse finanziarie appositamente stanziati dal MUR;



- il contributo annuale ordinario e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla base della programmazione annuale delle attività di cui all'Art.15;
  - le risorse finanziarie trasferite da DISCO;
  - eventuali donazioni e lasciti conferiti all'Università ed esplicitamente destinati al CUDIR.
2. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale mette a disposizione del Centro le strutture, il personale, le attrezzature e gli arredi necessari per il suo funzionamento.
  3. La gestione delle risorse assegnate è assicurata dal Presidente nel rispetto delle norme e delle procedure previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo.

#### **Art. 18**

##### **Personale Tecnico-Amministrativo**

1. La struttura amministrativa del CUDIR dispone di un adeguato numero di risorse di Personale Tecnico-Amministrativo con adeguate competenze che assicurano la corretta gestione del Centro.
2. Alla struttura Amministrativa può essere preposta una unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari con il compito di raccordare le attività del Centro con quelle dell'Amministrazione Centrale.
3. Possono collaborare alle attività del Centro, a tempo parziale e per periodi determinati, i titolari di borse di studio, assegni o di contratti a termine, secondo la vigente legislazione. Gli stessi non possono svolgere le mansioni del personale tecnico amministrativo assegnato al Centro e svolgono le attività previste dai contratti a termine.

#### **Art. 19**

##### **Privacy**

Gli operatori del Servizio disabilità sono tenuti al rispetto della riservatezza sui dati forniti e gestiti nell'espletamento dei servizi assicurati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

#### **Art. 20**

##### **Norme transitorie e di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia di disabilità, nonché le norme del vigente Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e si rinvia alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.